



15 novembre 2018

Definizione Agevolata “c.d. Rottamazione Ter” per i contribuenti decaduti dalla precedente Rottamazione, possibilità di rimettersi in regola

I contribuenti che hanno aderito e non hanno versato una o più rate della precedente rottamazione (rata di luglio, settembre o ottobre 2018), potranno fruire dei benefici della nuova *Rottamazione ter* senza effettuare in concreto alcun adempimento: sarà sufficiente effettuare il versamento dello “scaduto” entro il **7 dicembre 2018** per essere automaticamente ammessi alla Rottamazione ter, senza dover quindi presentare alcuna dichiarazione di adesione, sarà l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ad inviare al contribuente entro il 30 giugno 2019 una nuova Comunicazione con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione bis”).

Il contribuente in ritardo con i pagamenti potrà quindi rientrare nella rottamazione anche se decaduto dalla rateazione, dovrà effettuare i pagamenti delle rate scadute e potrà usufruire dei vantaggi previsti dalla Nuova Definizione, vedrà il suo debito residuo dilazionato in cinque anni, rateizzato fino ad un massimo di dieci rate con pagamenti di rate semestrali aventi scadenza rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2019, ed inoltre in caso di rateizzazione, l’importo degli interessi dovuti su ciascuna delle rate sarà dimezzato a fronte della misura ordinaria pari al 4,5% previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni.

Ovviamente se le rate scadute relative alla precedente rottamazione, non verranno regolarizzate entro il 7 Dicembre 2018, non sarà più possibile aderire alla definizione Agevolata Rottamazione ter per gli stessi carichi e l’Agenzia delle Entrate Riscossione riprenderà le procedure di riscossione.